



TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA

Sezione Fallimentare

Il giudice, visto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 14 ter L. 3/2012 in data 21-05-2019 da Alberto De Servi, assistito dagli avv. Francesco Menchini e Paolo Cattani;

vista l'attestazione ai sensi dell'art. 14 comma III del professionista designato dall'OCC di Lucca dr. Marco Neri;

rilevato che il ricorrente si impegna espressamente alla liquidazione di tutto il suo patrimonio immobiliare, costituito:

- A) dalla piena proprietà di un appartamento posto al piano secondo di un edificio in Lucca, fraz. San Concordio in Contrada, Via dei Ghiselli 60/B, corredato di posto auto scoperto, già oggetto di pignoramento immobiliare rubricato al n. 233/16 di questo tribunale;
- B) diritti di un mezzo della piena proprietà su appartamento posto al piano terra ed al piano primo di edificio in Lucca, Via Augusto Mancini 122, corredato di posto auto;
- C) diritti di 1/18 della piena proprietà su due appartamenti posti in edificio pericolante sito in Comune di Pescaglia (LU), fraz. Convalle, Via Solcina snc, oltre unità collabente e terreni in comune di Pescaglia;

rilevato che il ricorrente non è titolare di beni mobili utilmente liquidabili, in quanto l'autovettura Toyota Auris tg. DN206TG, immatricolata nel 2008, non ha un apprezzabile valore commerciale e può pertanto essere esclusa dalla liquidazione;

rilevato che attualmente il reddito del ricorrente è costituito da una sola pensione di €. 510,00 mensili circa, e che la sua coniuge non dispone di alcun reddito, cosicché l'intero importo è necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia;

ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter cit., e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; dichiara aperta la procedura di liquidazione, e nomina liquidatore il dr. Marco Neri;

dispone che, fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

rilevato che l'immobile individuato sub A), di cui il ricorrente è pieno ed esclusivo proprietario, è oggetto di esecuzione immobiliare n. 233/2016 di questo ufficio, e che appare conveniente per la celere liquidazione la prosecuzione della procedura, dispone che il liquidatore, ai sensi dell'art. 14 novies L.3/2012, subentri nella procedura esecutiva, ed attesa la garanzia costituita dalla trascrizione del pignoramento esonera il liquidatore dalla trascrizione del presente decreto limitatamente a tale immobile;

dispone che il ricorrente provveda a tale adempimento per il solo bene immobile sub B), esonerandolo invece per l'immobile sub C) atteso il valore esiguo della quota di proprietà;



dispone che l'offerta d'acquisto, di cui al ricorso, per i beni sub B) e C) venga sottoposta a procedura competitiva;

autorizza il ricorrente a trattenere l'intero importo della pensione percepita per il mantenimento suo e della sua famiglia;

dispone la pubblicazione della domanda e del presente decreto nell'apposita area dedicata ai piani di composizione da sovraindebitamento della CCAA di Lucca nonché sul sito internet del Tribunale di Lucca.

Lucca 27 maggio 2019.

Il Giudice
Dr. Giacomo Lucente

